

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 482

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2001

—————

Riconoscimento della qualifica di ex combattenti agli
appartenenti alla Guardia civica di Trieste

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel gennaio 1944, durante l'occupazione tedesca della città di Trieste, il sindaco della città promosse la costituzione di un corpo di volontari di Guardia civica con il preciso scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza nell'ambito cittadino.

Gli appartenenti al corpo, che in totale furono 1.650, erano tutti cittadini italiani incensurati, iscritti nelle liste del distretto militare. Essi furono dotati di armamento leggero.

La zona operativa del corpo era limitata al territorio del comune di Trieste; i suoi compiti furono fissati nella difesa degli impianti e nella vigilanza nei punti nevralgici della città.

La Guardia civica rappresentò il braccio armato del Comitato di lotta nazionale nella

lotta al tedesco invasore e la salvaguardia dell'italianità di Trieste, partecipando nei giorni 29, 30 aprile e 1° maggio 1945 all'insurrezione armata della città contro i nazisti.

In due anni di attività il corpo contò ben 114 caduti e 28 mutilati o invalidi, quasi tutti riconosciuti tali dall'autorità competente.

Con l'arrivo dei partigiani slavi del maresciallo Tito, il corpo fu disarmato e molti dei suoi membri furono deportati.

Con il presente disegno di legge si intende dare finalmente quel riconoscimento che, pur spettando di diritto ai membri della Guardia civica, a cinquant'anni dalla fine della guerra non è stato loro ancora dato.

Se ne auspica pertanto la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono aperti i termini per il riconoscimento della qualifica di «combattente» agli arruolati nella Guardia civica di Trieste.

Art. 2.

1. Ai militari della Guardia civica di Trieste, muniti del riconoscimento di cui all'articolo 1, che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psicofisiche o siano stati deportati in campi di concentramento nazisti o jugoslavi, o collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza, sono conferite pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Per ottenere il riconoscimento di «combattente» di cui all'articolo 1, i cittadini italiani membri della Guardia civica di Trieste interessati devono presentare domanda al prefetto della provincia in cui risiedono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L'istante, nella domanda di cui all'articolo 3, deve indicare:

- a) le generalità complete;

b) la data di arruolamento nella Guardia civica di Trieste;

c) il grado e le mansioni svolte in seno alla Guardia civica di Trieste;

d) l'attestazione di membro della Guardia civica di Trieste rilasciata dal comando del corpo o dall'associazione della Guardia civica;

e) eventuali certificati sanitari attestanti menomazioni o infermità conseguite nello svolgimento del servizio di Guardia civica;

f) altri certificati utili all'istruttoria della pratica.

Art. 5.

1. Sono da considerarsi mezzi di prova agli effetti dell'articolo 4 anche i certificati rilasciati in base alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 6.

1. Il prefetto dispone gli accertamenti che ritiene necessari e provvede all'inoltro della domanda al Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla sua presentazione.

2. A coloro che vengono riconosciuti «combattenti» il Ministero rilascia la certificazione prevista dalla legge per gli ex combattenti nelle Forze armate italiane.

Art. 7.

1. L'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento negativo del Ministro, avanti il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio che decide sul ricorso in base alle ulteriori prove addotte dall'interessato e agli eventuali nuovi accertamenti che ritenga necessario disporre.